

# PRONTUARIO PER LA PESCA DILETTANTISTICA NEL BACINO N.1 – OLTREPO PAVESE

**Questa pubblicazione ha carattere divulgativo e non legale; essa riassume i regolamenti di pesca in vigore nel bacino n° 1 – aggiornato al 2022**

Il bacino 1 è delimitato a nord dall'argine maestro in sponda destra del fiume Po. Ad est, ad ovest e a sud dal confine con le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte.

Interessa i seguenti corpi idrici compresi affluenti e subaffluenti:

- Torrente Scrivia: dall'ingresso in regione in comune di Casei Gerola alla confluenza in Po (monte argine maestro) in comune di Cornale;
- Torrente Curone: dall'ingresso in regione in comune di Casei Gerola alla confluenza in Po (monte argine maestro) in comune di Mezzana Bigli;
- Torrente Staffora: dall'origine in comune di Santa Margherita di Staffora loc. Pian del Poggio fino alla confluenza con Po (monte dell'argine maestro) in comune di Cervesina;
- Torrente Luria: dall'origine in comune di Retorbido alla confluenza con Po (monte dell'argine maestro) in comune di Pancarana;
- Torrente Ghiaie di Montalto: dall'origine in comune di Ruino alla confluenza nel Coppa in comune di Borgo Priolo
- Torrente Ghiaie di Borgoratto: dall'origine in comune di Fortunago alla confluenza nel Coppa in comune di Borgo Priolo;
- Torrente Coppa: dal comune di Borgo Priolo alla confluenza con Po in comune di Bressana Bottarone (monte dell'argine maestro);
- Torrente Scuropasso: dalle origini in comune di Ruino, alla confluenza con Po (monte dell'argine maestro) in comune di Verrua Po)
- Torrente Versa: dall'origine in comune di Canevino fino alla confluenza con Po (a monte dell'argine maestro) in comune di Portalbera;
- Torrente Bardonezza: dall'origine in comune di Santa Maria della Versa alla confluenza in Po (monte argine maestro) in comune di Arena Po;
- Torrente Tidone: tutto il tratto regionale dall'origine in comune di Romagnese al confine in comune di Zavattarello;
- Fiume Trebbia: tutto il tratto regionale (comune di Brallo di Pregola);
- Rogge e canali del reticolo irriguo provinciale

Nella zona della confluenza dei fiumi e degli altri corsi d'acqua in alveo di Po, il confine delle acque del bacino è delimitato dalle linee di congiunzione degli apici delle foci medesime nel Po.


La presente pubblicazione ha carattere divulgativo e non legale; essa riassume i regolamenti di pesca in vigore nel bacino n. 1 – Oltrepo Pavese – aggiornati a dicembre 2018. Si invitano tutti gli interessati a procurarsi presso i nostri uffici le seguenti fonti normative, da cui sono tratte le notizie riportate:

- Legge Regionale n. 31/08
- Regolamento Regionale n. 2/2018
- Documento tecnico regionale per la gestione ittica D.G.R 7/20557 del 02.02.2005
- Legge Regionale n. 7/2016
- Decreto del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura n. 6107 del 03.05.2018 e successive modifiche.

## **ACCESSO ALLE ACQUE LICENZA DI PESCA**

Coloro che intendono esercitare la pesca dilettantistica nelle acque interne dello stato italiano devono essere in possesso della "licenza di pesca" di tipo B.

La licenza di pesca è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale di Euro 23,00 da esibirsi unitamente ad un documento di identità.

**Dal 1 luglio 2020**, il pagamento della tassa si effettua esclusivamente online dal Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia tramite  seguendo le indicazioni presenti sul sito,

la piattaforma è accessibile dal seguente link:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html>

Sono esentati dal possesso della licenza di pesca i residenti in Italia di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Coloro che pescano con strumenti diversi dalla canna (es. bilancia o quadrato) devono munirsi di licenza di pesca.

## **CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE**

Acque di tipo B:

Torrente Tidone: dalle origini alla traversa di Le Moline, compresi gli affluenti e subaffluenti;

Torrente Morcione: tutto il corso compresi affluenti e subaffluenti;

Torrente Staffora: dalle origini al ponte di Varzi compresi affluenti e subaffluenti;

Torrente Lella: tutto il corso compresi affluenti e subaffluenti;

Torrente Nizza: dalle origini al ponte di Molino Cassano, compresi gli affluenti e subaffluenti;

Rio Reponte Inferiore: tutto il corso;

Torrente Crenna: tutto il corso;

Rio Lazzuola: tutto il corso;

Torrente Avagnone: tutto il corso compresi affluenti e subaffluenti;

Fiume Trebbia: tutto il tratto regionale.

Acque di tipo C: le restanti acque.

## **PESCA DA NATANTE**

La pesca da natante non è consentita nelle acque del bacino.

## PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

Gli esemplari catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

È proibito detenere la fauna ittica in periodo di divieto in prossimità dei corpi idrici anche se non si sta pescando.

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

### Acque di tipo B

E' vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso fra la prima domenica ottobre e l'ultima domenica febbraio.

### Acque di tipo C

Specie	Periodo di divieto
Anguilla	1 ottobre – 31 marzo*
Barbo	1 maggio – 30 giugno
Carpa	15 aprile – 15 giugno
Cavedano	1 maggio – 30 giugno
Lucioperca	1 aprile – 31 maggio
Luccio	1 gennaio – 15 aprile
Pesce persico	1 aprile – 31 maggio
Persico trota	15 aprile – 15 giugno
Pigo	1 aprile – 31 maggio
Tinca	1 maggio - 30 giugno
Triotto	1 maggio - 30 giugno
Trota fario	prima domenica ottobre - ultima domenica febbraio
Vairone	1 aprile – 31 maggio

\* Decreto n. 2539 del 27/02/2020 in ottemperanza delle disposizioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 403 del 25 luglio 2019

<b>Sempre protette (acque tipo B e tipo C)</b>	Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Savetta, Spinarello, Cagnetta, Temolo, Trota marmorata.
--	--

Il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari di Storione comune, Storione cobice e Storione ladano è tenuto al loro immediato rilascio nonché alla segnalazione all'UTR Pavia.

### **MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA**

Gli esemplari catturati al di sotto della misura minima devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno. È proibito detenere la fauna ittica al di sotto della misura minima in prossimità dei corpi idrici anche se non si sta pescando.

<b>Specie</b>	<b>Misura minima di cattura (cm)</b>
Anguilla	50
Barbo	30
Carpa	35
Cavedano	30
Lucioperca	35
Luccio	60
Pesce persico	20
Persico trota	30
Pigo	40
Tinca	35
Trota fario	22

### **Limiti di cattura giornalieri per pescatore**

Per ogni giornata di pesca il pescatore può catturare e detenere al massimo:

<b>Specie</b>	<b>Limiti di cattura giornalieri</b>
Salmonidi (Trota fario)	6
Luccio	2
Pesce persico	3
Triotto	500 g
Vairone	500 g
Peso complessivo di pesce comprese le specie sopra elencate	5 Kg

I limiti di cattura non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le specie alloctone dannose, di seguito elencate, le quali non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse. Specie ittiche dannose: Abramide, Blicca, Carassio, Carassio dorato, Pseudorasbora, Rodeo, Gardon (Rutilo), Barbo esotico, Aspìo, Pesce gatto (tutte le specie), Pesce siluro, Acerina.

## **NORME GENERALI DI PESCA**

### **Posto di pesca**

Il posto di pesca spetta al primo pescatore arrivato, il quale ha diritto di chiedere ad altri di pescare ad una distanza di almeno dieci metri. La distanza deve essere rispettata in tutte le direzioni.

### **Attrezzi consentiti**

#### **Acque di tipo B**

- Una sola canna da pesca per pescatore con o senza mulinello, armata con un massimo di due esche naturali o artificiali.

#### **Acque di tipo C**

- Canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, per un massimo di 3 canne-lenza per pescatore
- Bilancia o bilancella con le seguenti prescrizioni:
  1. le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
  2. la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. E' ammesso l'ausilio delle carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcina (semplice dispositivo antiscivolo);
  3. la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
  4. è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;
  5. è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
  6. è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.
- Il raffio è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce siluro già allamato.

## **Esche e pasture**

### **Acque di tipo B**

E' vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria

E' vietato pasturare in qualsiasi forma.

### **Acque di tipo C**

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles, dei pellets e del mais. Tali prescrizioni non si applicano in caso di gare e manifestazioni di pesca.

### **Pesca con il pesce vivo**

Non è mai consentito l'uso di esche di pesci vivi.

### **Pesca nelle ore notturne**

La pesca notturna è sempre vietata in tutte le acque a sud della SS n° 10.

La pesca notturna è consentita nelle restanti acque di tipo "C" solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di tre ami, da usarsi esclusivamente dalla riva.

Durante le ore notturne è consentito trattenere le seguenti specie: Anguilla, con limite di cattura ad un solo esemplare, Bottatrice e Carpa.

E' inoltre fatto obbligo di trattenere le seguenti specie alloctone: Siluro, Carpa erbivora, Abramide, Blicca, Carassio, Pseudorasbora, Tilapia, Alborella europea, Barbo europeo, Persico sole, Aspigo, Rodeo amaro, Gardon, Misgurno, Pesce gatto punteggiato (Pesce gatto americano), Pesce gatto africano, Pesce gatto, Acerina, Gambusia.

Tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie non elencati nel paragrafo precedente devono essere immediatamente rilasciati.

### **Zone a regolamentazione speciale**

Nelle zone a regolamentazione speciale descritte in appendice sono in vigore particolari limitazioni sulla pesca.

## **DIVIETI**

### **È sempre vietato pescare:**

- con la dinamite o altro materiale esplosivo;
- con la corrente elettrica;
- gettando o immettendo nell'acqua sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci;
- collocando reti o apparecchiature di pesca, sia fisse che mobili, attraverso fiumi, torrenti, canali, laghi ecc., in modo da occupare più di un terzo della loro larghezza;
- usando l'ecoscandaglio;
- usando il guadino, il quale deve essere adoperato esclusivamente come mezzo per il recupero del pesce già allamato;

- a strappo;
- con le mani;
- prosciugando i bacini o i corsi d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con strutture stabili o smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi non previsti dalle norme vigenti;
- quando i corpi idrici sono in asciutta completa;
- pasturando con il sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- usando il sangue solido come esca;
- usando fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
- attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- manovrando paratie;
- collocando nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40 metri dalle strutture di risalita dell'ittiofauna, delle opere idrauliche trasversali delle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti.

**E' inoltre vietato:**

- abbandonare esche, pesce, attrezzi di pesca o rifiuti sia in acqua che a terra;
- detenere sul luogo di pesca attrezzi non consentiti o attrezzi consentiti nei periodi nei quali ne sia vietato l'utilizzo;
- qualsiasi forma di commercio dei prodotti della pesca non professionale.

## **Modalità di utilizzo dei campi di gara**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara" secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario
- nelle restanti acque, dal dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- il nome dell'organizzatore (Regione, Associazione, Comune);
  - il nome e il recapito del responsabile;
  - il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
  - il giorno e l'orario;
  - il numero approssimativo di partecipanti;
  - il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
  - la specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione.
- Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gara e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

## **APPENDICE**

### **Campi gara permanenti**

Torrente Scrivia

- SCRIVIA: dall'ingresso in provincia a discendere per circa 400 m (Cornale);

Torrente Ghiaie di Montalto

- GHIAIE: dalla località Ca' del Fosso alla località Ghiaie (Borgo Priolo);

Torrente Staffora

- STAFFORA2: dal ponte di Varzi al ponte di Bagnaria;
- STAFFORA3: da 400 metri a monte del ponte di Rivanazzano al ponte della S.S. n°10 (Voghera);

Torrente Scuropasso

- LIRIO: dalla località Palazzina alla confluenza del Fosso Mattasca (Lirio);



Torrente Versa

- VERSA: dal ponte in località Versa al ponte della S.P. 172 (S. Maria della Versa);

Torrente Tidone

- TIDONE1: dalla traversa di Le Moline (Zavattarello) al Lago Trebecco (Ruino)

Per le gare e manifestazioni di pesca nei campi di gara temporanei il riferimento è l'UTR di Pavia.

### **Zone di protezione e ripopolamento con divieto assoluto di pesca**

- Rio Fondegga: dall'origine alla SP 39, compresi affluenti e subaffluenti (Menconico);
- Fosso di Collegio: dalle origini alla SS 461 (Menconico);
- Fosso Maiolo: dalle origini alla SP 39 (Menconico);
- Torrente Reganzo: dalle origini sino alla carrareccia di Cascina Fracchie (Varzi);
- Torrente Lella: dalle origini al ponte della strada che da Casa Lella porta a Braia di Cella, compresi affluenti e subaffluenti (Varzi);
- Rio Reponte Inferiore: dalle origini al primo ponte (a monte) della carrareccia in fregio al corpo idrico, in corrispondenza della Cascina Degliantoni, compresi affluenti e subaffluenti (Varzi);
- Torrente Tidone: dalle origini alla confluenza del Fosso di Canedo, compresi affluenti e subaffluenti (Romagnese);
- Fosso di Canedo: tutto il suo corso, compresi affluenti e subaffluenti (Romagnese);
- Torrente Rivarolo: tutto il suo corso, compresi affluenti e subaffluenti (Romagnese)

### **Zone di divieto di utilizzo della bilancia**

- Torrente Tidone: tutto il tratto provinciale;
- Torrente Staffora: dal ponte di Varzi al ponte della SS10 (Voghera), compresi affluenti e subaffluenti;

### **Zona "No Kill" riservata alla pesca a mosca**

Nelle zone di pesca a mosca la pesca deve essere esercitata con canna singola con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo armata con non più di tre mosche artificiali montate su amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Anche nelle zone di pesca con le esche artificiali e in quelle con tutte le esche è obbligatorio l'utilizzo di ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, anche per la pesca a spinning. È obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica. Prima di esercitare la pesca, in queste zone è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Fiume Trebbia – dal ponte di Pianelletta a scendere fino all'uscita di provincia (Brallo di Pregola): è consentita solo la pesca a mosca con il sistema a coda di topo, con l'obbligo di usare un solo amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Tutto il pesce catturato deve essere immediatamente reimpresso in acqua.

E' vietato l'esercizio di ogni forma di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo.